

RESTRIZIONI INTRODOTTE CON IL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020

Di seguito si riassumono le nuove disposizioni, così come modificate dal DPCM del 24 ottobre 2020, efficaci a decorrere dal 26 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020:

- è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (*art. 1, comma 4*).
- è stato esteso l'obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (*art. 1, comma 5*).
- sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento (*art. 1, comma 9, lettera c*);
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dai rispettivi enti (*art. 1, comma 9, lettera e*);
- sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi (*art. 1, comma 9, lettera f*);
- è sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale (*art. 1, comma 9, lettera g*);
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (*art. 1, comma 9, lettera h*);
- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (*art. 1, comma 9, lettera m*);
- sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (*art. 1, comma 9, lettera n*);
- ferma restando la prosecuzione in presenza dell'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia, **le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla **didattica digitale integrata**, per una **quota pari almeno al 75 per cento delle attività**, fermo restando l'obbligo di modulare ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e di disporre che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00 (*art. 1, comma 9, lettera s*);
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 **fino alle ore 18.00**; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di **quattro** persone per tavolo, **salvo che siano tutti conviventi**; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli

alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (*art. 1, comma 9, lettera ee*);

- in ordine alle attività professionali è raccomandato, tra l'altro, che siano assunti i protocolli di sicurezza anti – contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti (*art. 1, comma 9, lettera ll*);

- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni. Gli impianti potranno essere aperti agli sciatori amatoriali, solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti (*art. 1, comma 9, lettera mm*). Ogni riferimento alle attività degli stabilimenti balneari, contenuto nella presente lettera, è stato eliminato;

- al fine di rendere più efficace il *contact tracing* attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, previsto l'obbligo in capo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività (*art. 3, comma 1 lettera b*);

- le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati (*art.3, commi 4 e 5*).